

**NOTA INTEGRATIVA**  
**AL**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2020 - 2022**  
**Comune di TREIA**

## INDICE GENERALE

1) Premessa	Pag.	3
2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio	Pag.	5
2.1) Quadro generale riassuntivo	Pag.	8
2.2) Equilibri di bilancio	Pag.	9
3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate	Pag.	13
3.1) Le entrate tributarie	Pag.	15
3.2) Le entrate per trasferimenti correnti	Pag.	16
3.3) Le entrate extratributarie	Pag.	17
3.4) Le entrate conto capitale	Pag.	18
3.5) Le entrate per riduzione di attivita' finanziarie	Pag.	19
3.6) Le entrate per accensione di prestiti	Pag.	20
3.7) Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere	Pag.	21
3.8) Le entrate per conto terzi e partite di giro	Pag.	22
3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate	Pag.	23
4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese	Pag.	24
4.1) Le spese correnti	Pag.	25
4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente	Pag.	26
4.2) Le spese conto capitale	Pag.	29
4.3) Le spese per incremento attivita' finanziarie	Pag.	30
4.4) Le spese per rimborso prestiti	Pag.	30
4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere	Pag.	31
4.6) Le spese per conto terzi e partite di giro	Pag.	32
5) Entrate e spese non ricorrenti	Pag.	33
6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti	Pag.	34
7) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati	Pag.	35
10) Risultato amministrazione presunto ed elenco delle quote vincolate e accantonate	Pag.	36
10.1) Risultato di amministrazione presunto	Pag.	37
11) Altre informazioni riguardanti le previsioni di bilancio, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio	Pag.	39

## **1) PREMESSA**

Dall'anno 2016 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## **2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **Gli Strumenti della programmazione.**

la Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
  - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
  - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
  - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
  - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculosità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 chiude con il pareggio del Bilancio di Previsione 2016-2018, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. politica tariffaria: .....
2. politica relativa alle previsioni di spesa: .....
3. la spesa di personale: .....
4. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire: .....
5. politica di indebitamento: .....

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;

## 2.1) Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.497.335,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		430.000,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		734.704,46	637.011,10	16.667.152,29					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.105.341,84	5.049.989,66	4.999.989,66	5.099.989,66	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	10.545.751,69	9.213.865,89	7.505.358,80	7.499.012,97
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	3.834.601,98	2.830.911,47	1.290.367,93	1.296.784,97	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.853.951,58	1.533.511,06	1.516.368,21	1.516.368,21					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	5.470.601,08	4.950.801,30	18.309.124,96	166.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	7.233.240,72	6.178.247,76	19.767.568,41	17.338.894,29
					- di cui fondo pluriennale vincolato		637.011,10	16.667.152,29	12.017.857,48
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	70.000,00	0,00	660.000,00	443.000,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	660.000,00	443.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	17.334.496,48	14.365.213,49	26.775.850,76	8.522.142,84	<b>Totale spese finali.....</b>	17.778.992,41	15.392.113,65	27.932.927,21	25.280.907,26
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	126.469,72	0,00	660.000,00	443.000,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	137.804,30	137.804,30	139.934,65	351.387,87
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.601.026,45	4.601.026,45	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	4.601.026,45	4.601.026,45	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.722.380,83	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.771.978,81	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00
<b>Totale titoli</b>	23.784.373,48	20.633.239,94	29.102.850,76	10.632.142,84	<b>Totale titoli</b>	24.289.801,97	21.797.944,40	29.739.861,86	27.299.295,13
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	29.281.708,64	21.797.944,40	29.739.861,86	27.299.295,13	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	24.289.801,97	21.797.944,40	29.739.861,86	27.299.295,13
Fondo di cassa finale presunto	4.991.906,67								

\* Indicare gli anni di riferimento



## 2.2) Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2020 - 2021 - 2022

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.497.335,16			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.414.412,19 0,00	7.806.725,80 0,00	7.913.142,84 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		9.213.865,89 0,00 281.894,67	7.505.358,80 0,00 296.145,31	7.499.012,97 0,00 343.089,59
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		62.742,00	62.742,00	62.742,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		137.804,30 0,00 0,00	139.934,65 0,00 0,00	351.387,87 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>98.690,35</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>98.690,35</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		430.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		734.704,46	637.011,10	16.667.152,29
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.950.801,30	19.629.124,96	1.052.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	660.000,00	443.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		6.178.247,76 637.011,10	19.767.568,41 16.667.152,29	17.338.894,29 12.017.857,48
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		62.742,00	62.742,00	62.742,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>-98.690,35</b>	<b>0,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	660.000,00	443.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	660.000,00	443.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	98.690,35	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>98.690,35</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

### 3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

#### Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	407.000,00	159.613,67	717.411,84	430.000,00			-40,062 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	43.210,84	72.422,70	48.297,43	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.174.185,84	2.205.307,21	1.480.312,49	734.704,46	637.011,10	16.667.152,29	-50,368 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.261.440,83	5.247.647,61	5.065.489,66	5.049.989,66	4.999.989,66	5.099.989,66	-0,305 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.994.554,52	4.201.190,81	3.422.935,64	2.830.911,47	1.290.367,93	1.296.784,97	-17,295 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.619.588,45	1.593.625,06	1.740.537,18	1.533.511,06	1.516.368,21	1.516.368,21	-11,894 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	513.026,32	845.731,73	2.058.357,60	4.950.801,30	18.309.124,96	166.000,00	140,521 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.010.804,37	1.097.753,63	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	0,000 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>16.023.811,17</b>	<b>16.423.292,42</b>	<b>22.125.676,81</b>	<b>21.797.944,40</b>	<b>29.739.861,86</b>	<b>27.299.295,13</b>	<b>-1,481 %</b>

### **3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

La legge finanziaria per l'anno 2020, Legge n.160 del 27/12/2019, ha abolito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), riscrivendo la disciplina dell'IMU e operando l'accorpamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) all'IMU. La modifica normativa consente di mantenere una sostanziale invarianza di gettito a favore dei Comuni. Il Comune aveva provveduto, con Delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio n.9 del 10/04/2014, ad approvare il Regolamento Comunale di gestione della IUC, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. Tale regolamento è da intendersi confermato, relativamente alle disposizioni di cui all'IMU e alla TA.RI.; mentre non sono più operative le disposizioni contenute nel titolo 4, inerenti la TA.S.I.

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):** L'IMU si applica a tutti i fabbricati ed alle aree edificabili, con eccezione dell'abitazione principale purché accatastata in categorie diverse da A1, A8, A9. Il Comune di Treia fa parte dell'elenco dei Comuni per i quali è prevista, da legge, l'esenzione per i terreni agricoli. Si applica la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, ad eccezione della categoria D10 (fabbricati strumentali all'agricoltura). È di competenza dei comuni l'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione IMU, anche per la quota di IMU di pertinenza statale. Le aliquote dell'IMU per l'anno 2020, proposte dalla Giunta Comunale con delibera n. 9 del 08/01/2020, saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, con propria apposita delibera, contestualmente al bilancio di previsione. Il gettito IMU previsto per il 2020 è pari a € 1.855.000,00 comprese le somme stimate in relazione all'attività di controllo ed agli effetti del ravvedimento operoso.

**TASSA RIFIUTI (TARI):** La legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) all'art. 1, commi da 641 a 668 disciplina l'applicazione della TARI. La TARI è il tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In relazione alle delibere ARERA 443 e 444 del 31.10.2019, il Piano Finanziario dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2020 sarà approvato dall'A.T.A. Macerata sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore (COSMARI) e dal Comune; il Consiglio Comunale provvederà successivamente ad approvare le tariffe in riferimento ai contenuti dello stesso. Infatti, in conseguenza dell'obbligo, per i Comuni, di attendere la predisposizione del Piano Finanziario da parte dell'A.T.A., l'art.57bis comma 1 lettera b) della Legge n.124 del 26/10/2019 ha prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe TA.RI., sganciando tale adempimento dall'approvazione del bilancio comunale.

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF** Questo Comune aveva istituito nel 1999, con apposita delibera di Consiglio, l'addizionale comunale all'IRPEF. Nell'anno 2007 tale aliquota è stata aumentata, così come previsto dal comma 142 della Legge 296 del 27.12.2006, fino a raggiungere l'aliquota massima prevista dello 0,8%. Tale valore è rimasto invariato e viene confermato anche per il 2020. La previsione complessiva di entrata, calcolata sui dati storici dei redditi dei contribuenti IRPEF di questo Comune, è pari ad € 880.000,00.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E' disciplinata dal D.Lgs. 507/1993. Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. La gestione della Tassa e dell'accertamento viene curata internamente dall'Ufficio Tributi. L'art. 1 commi 997 e 998 della Legge n. 145 del 30.12.2018 ha disposto l'esenzione dalla TOSAP per le ditte aventi sede legale o operativa nei comuni del cratere Sisma 2016. Il mancato gettito sarà coperto da un equivalente trasferimento da parte dello stato. La previsione di gettito per il 2020 è fissata in € 45.000,00 per la TOSAP permanente, ed in € 1.000,00 per la TOSAP temporanea.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Sono disciplinati dal D.Lgs. 507/1993. Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;  
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna); - altri mezzi di pubblicità e propaganda. In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione. L'art. 1 commi 997 e 998 della Legge n. 145 del 30.12.2018 ha disposto l'esenzione dalla Imposta sulla Pubblicità per le insegne di esercizio, per le ditte aventi sede legale o operativa nei comuni del cratere Sisma 2016. Il mancato gettito sarà coperto da un equivalente trasferimento da parte dello stato. La gestione dell'Imposta e dell'accertamento viene curata internamente dall'Ufficio Tributi, al servizio affissioni si provvede con personale interno. Il gettito totale per l'anno 2020 è previsto in € 25.000,00 per l'imposta di pubblicità e in € 5.000,00 per le pubbliche affissioni.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: Il Fondo di solidarietà comunale è stato iscritto nella misura comunicata dal Ministero dell'Interno Dipartimento Finanza Locale tramite il portale dedicato.

### Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.394.158,99	4.365.600,11	4.182.489,66	4.116.989,66	4.116.989,66	4.216.989,66	-1,566 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Compartecipazioni di tributi	2.052,66	2.090,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,000 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	865.229,18	879.956,70	880.000,00	930.000,00	880.000,00	880.000,00	5,681 %
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>4.261.440,83</b>	<b>5.247.647,61</b>	<b>5.065.489,66</b>	<b>5.049.989,66</b>	<b>4.999.989,66</b>	<b>5.099.989,66</b>	<b>-0,305 %</b>

### **3.2) Entrate per trasferimenti correnti**

I trasferimenti correnti sono stati influenzati dai contributi attribuiti per la gestione emergenziale in conseguenza degli eventi sismici.

#### **Le entrate per trasferimenti correnti**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.894.554,52	4.201.190,81	3.422.935,64	2.830.911,47	1.290.367,93	1.296.784,97	-17,295 %
Trasferimenti correnti da Imprese	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	<b>4.994.554,52</b>	<b>4.201.190,81</b>	<b>3.422.935,64</b>	<b>2.830.911,47</b>	<b>1.290.367,93</b>	<b>1.296.784,97</b>	<b>-17,295 %</b>



### 3.3) Entrate extratributarie

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto. L'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), espressamente dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa disposizione. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Relativamente ai servizi a domanda individuale si rinvia alle specifiche disposizioni dettate dalla deliberazione di approvazione delle percentuali di copertura dei servizi, approvata dalla Giunta Comunale.

Lo scostamento tra la previsione delle annualità 2019 e 2020 è collegato ai rimborsi per personale comandato presso altri enti e ai rimborsi da privati delle spese progettuali per gli interventi sulle strade consorziali.

La previsione per le ulteriori voci non riporta variazioni sostanziali rispetto agli anni precedenti.

#### Le entrate extratributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.163.568,89	1.154.253,39	1.113.792,34	1.170.732,23	1.170.732,23	1.170.732,23	5,112 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	140.554,05	141.829,19	124.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-7,258 %
Interessi attivi	1.913,32	1.846,84	3.135,98	3.135,98	3.135,98	3.135,98	0,000 %
Altre entrate da redditi da capitale	632,94	1.108,80	500,00	500,00	500,00	500,00	0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	2.312.919,25	294.586,84	499.108,86	244.142,85	227.000,00	227.000,00	-51,084 %
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>3.619.588,45</b>	<b>1.593.625,06</b>	<b>1.740.537,18</b>	<b>1.533.511,06</b>	<b>1.516.368,21</b>	<b>1.516.368,21</b>	<b>-11,894 %</b>

### 3.4) Entrate in conto capitale

#### Le entrate conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi agli investimenti	19.695,00	335.994,25	1.757.117,20	4.144.801,30	17.513.124,96	0,00	135,886 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	14.025,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	159.460,00	198.668,04	1.215,40	640.000,00	630.000,00	0,00	52.557,561 %
Altre entrate in conto capitale	333.871,32	311.069,44	286.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	-41,958 %
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>513.026,32</b>	<b>845.731,73</b>	<b>2.058.357,60</b>	<b>4.950.801,30</b>	<b>18.309.124,96</b>	<b>166.000,00</b>	<b>140,521 %</b>

La differenza più consistente riguarda le entrate da alienazioni per cui si rimanda al piano delle alienazioni come riportato nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022.

### **3.5) Entrate per riduzione attività finanziarie**

#### **Le entrate per riduzione di attività finanziarie**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000 %
TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000 %

### 3.6) Entrate per accensione di prestiti

#### Le entrate per accensione di prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000 %
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000 %

Per le annualità 2021-2022 è prevista la contrazione dei seguenti mutui:

Descrizione	Importo mutuo	Inizio ammortamento
Mutuo per manutenzione straordinaria strada comunale Schito	240.000,00	2021
Mutuo per manutenzione straordinaria strada comunale Camporota	240.000,00	2021
Mutuo per opere di urbanizzazione PIP 7 S.Maria in Selva	180.000,00	2021
Mutuo per manutenzione straordinaria tratti di pavimentazione in pietra arenaria centro storico	250.000,00	2022
Mutuo per realizzazione impianto di illuminazione del parco di Villa Spada – 3^ lotto	193.000,00	2022
<b>Totale</b>	<b>1.103.000,00</b>	

### **3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

#### **Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203 %
TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203 %

### **3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

#### **Le entrate per conto terzi e partite di giro**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate per partite di giro	995.722,41	1.054.085,21	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	0,000 %
Entrate per conto terzi	15.081,96	43.668,42	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.010.804,37	1.097.753,63	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	0,000 %

### **3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

#### **Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	43.210,84	72.422,70	48.297,43	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	1.174.185,84	2.205.307,21	1.480.312,49	734.704,46	637.011,10	16.667.152,29	-50,368 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	<b>1.217.396,68</b>	<b>2.277.729,91</b>	<b>1.528.609,92</b>	<b>734.704,46</b>	<b>637.011,10</b>	<b>16.667.152,29</b>	<b>-51,936 %</b>

**4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

**Trend storico delle spese**

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	9.538.360,61	9.500.213,18	10.092.142,45	9.213.865,89	7.505.358,80	7.499.012,97	-8,702 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	795.908,10	1.357.182,82	5.138.928,82	6.178.247,76	19.767.568,41	17.338.894,29	20,224 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie		500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	97.421,39	97.243,03	119.007,42	137.804,30	139.934,65	351.387,87	15,794 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.010.804,37	1.097.753,63	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	0,000 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.442.494,47</b>	<b>12.552.392,66</b>	<b>22.125.676,81</b>	<b>21.797.944,40</b>	<b>29.739.861,86</b>	<b>27.299.295,13</b>	<b>-1,481 %</b>



#### 4.1) Spese correnti

##### Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanzamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Redditi da lavoro dipendente	1.802.982,71	1.923.128,32	2.101.772,46	1.966.140,70	1.695.459,42	1.695.459,42	-6,453 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	107.774,81	110.449,40	132.646,78	114.300,00	99.000,00	99.000,00	-13,831 %
Acquisto di beni e servizi	4.858.350,44	4.317.497,76	4.796.608,12	4.653.592,58	4.448.892,58	4.230.392,58	-2,981 %
Trasferimenti correnti	2.473.641,07	2.698.926,51	2.192.635,78	1.790.237,12	586.174,86	536.674,86	-18,352 %
Interessi passivi	33.476,39	31.860,25	30.415,01	28.354,80	26.224,45	269.672,87	-6,773 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.489,58	24.365,04	41.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-87,804 %
Altre spese correnti	244.645,61	393.985,90	797.064,30	656.240,69	649.607,49	667.813,24	-17,667 %
TOTALE SPESE CORRENTI	9.538.360,61	9.500.213,18	10.092.142,45	9.213.865,89	7.505.358,80	7.499.012,97	-8,702 %

Le previsioni delle spese correnti dell'annualità 2020 registrano una diminuzione pari all'8,702% in riferimento allo stanziamento assestato 2019.

Le principali variazioni interessano:

- i "redditi da lavoro dipendente" in seguito alla modifica della dotazione organica e all'aspettativa non retribuita concessa al personale dipendente;
- i "trasferimenti correnti" in base ai *contributi autonoma sistemazione* (CAS) attribuiti;
- le "altre spese correnti" in quanto non viene accantonato tra i fondi il risparmio rinegoziazione mutui che viene comunque destinato al finanziamento delle spese correnti.

#### **4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilità corrente**

##### **ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Fermo restando l'obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in anticipo l'intera quota del fondo, in sede previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO				
		2018	2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	Tutti gli enti	75%	85%	95%	100%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: Tassa Rifiuti, affitto immobili, gestione lampade votive, proventi contravvenzionali, proventi centri sportivi, recupero evasione tributaria.

Non si è proceduto all'accantonamento per tutte le entrate che la normativa attuale consente di accertare per cassa.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo A: media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo:

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2020		95,00 %	95,00 %	
		2021		100,00%	100,00%	
		2022		100,00%	100,00%	
1.01.01.08.000	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI	2020	0,00	0,00	0,00	Manuale
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	I.M.U. - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	2020	200.000,00	89.194,13	89.194,13	Manuale
		2021	200.000,00	93.888,56	93.888,56	
		2022	300.000,00	140.832,84	140.832,84	
1.01.01.76.002	ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI	2020	5.000,00	1.247,50	1.247,50	Manuale
		2021	5.000,00	1.313,16	1.313,16	
		2022	5.000,00	1.313,16	1.313,16	
1.01.01.51.000	TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.	2020	1.300.989,66	150.196,91	150.196,91	Manuale
		2021	1.300.989,66	158.102,01	158.102,01	
		2022	1.300.989,66	158.102,01	158.102,01	
3.01.02.01.014	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	2020	88.000,00	1.365,84	1.365,84	Manuale
		2021	88.000,00	1.437,72	1.437,72	
		2022	88.000,00	1.437,72	1.437,72	
3.01.02.01.006	PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI	2020	40.000,00	0,00	0,00	Manuale
		2021	40.000,00	0,00	0,00	
		2022	40.000,00	0,00	0,00	
3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	2020	80.000,00	28.757,79	28.757,79	Manuale
		2021	80.000,00	30.271,36	30.271,36	
		2022	80.000,00	30.271,36	30.271,36	
3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	2020	0,00	0,00	0,00	Manuale
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
3.02.04.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2020	0,00	0,00	0,00	Manuale
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI E DI IMMOBILI COM.LI	2020	80.000,00	0,00	0,00	Manuale
		2021	80.000,00	0,00	0,00	
		2022	80.000,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	LOCAZIONE COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO HOTEL GRIMALDI	2020	11.132,50	11.132,50	11.132,50	Manuale
		2021	11.132,50	11.132,50	11.132,50	
		2022	11.132,50	11.132,50	11.132,50	
3.01.03.01.003	CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS	2020	31.256,30	0,00	0,00	C

	2021	31.256,30	0,00	0,00	
	2022	31.256,30	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE PARTE CORRENTE	2020	1.836.378,46	281.894,67	281.894,67	
	2021	1.836.378,46	296.145,31	296.145,31	
	2022	1.936.378,46	343.089,59	343.089,59	

#### **4.2) Spese in conto capitale**

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

##### **Le spese conto capitale**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	297.955,36	1.057.526,17	1.975.471,54	5.396.494,66	2.787.674,12	5.008.294,81	173,175 %
Altri trasferimenti in conto capitale	62.742,00	62.742,00	62.742,00	62.742,00	62.742,00	62.742,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	435.210,74	236.914,65	3.100.715,28	719.011,10	16.917.152,29	12.267.857,48	-76,811 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	795.908,10	1.357.182,82	5.138.928,82	6.178.247,76	19.767.568,41	17.338.894,29	20,224 %

#### **4.3) Spese per incremento delle attività finanziarie**

.....

##### **Le spese per incremento attività finanziarie**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000 %
TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	500.000,00	816.736,85	0,00	660.000,00	443.000,00	-100,000 %

#### **4.4) Spese per rimborso di prestiti**

Il residuo debito dei mutui al 31/12/2019 risulta essere pari a € 8.095.549,73

A seguito degli eventi sismici l'ente ha beneficiato della facoltà riconosciuta all'art. 44 c. 1 del D.L. 189/2016 di differire il pagamento delle rate dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento; tale beneficio si estende anche alle annualità 2020-2021.

Per l'anno 2020 gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano a € 137.804,30 e sono relativi a mutui contratti con altri istituti di credito.

##### **Le spese per rimborso prestiti**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.421,39	97.243,03	119.007,42	137.804,30	139.934,65	351.387,87	15,794 %
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	97.421,39	97.243,03	119.007,42	137.804,30	139.934,65	351.387,87	15,794 %

#### **4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere**

.....

#### **Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203 %
TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	4.291.861,27	4.601.026,45	0,00	0,00	7,203 %

#### **4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

##### **Le spese per conto terzi e partite di giro**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Uscite per partite di giro	995.722,41	1.054.085,21	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	0,000 %
Uscite per conto terzi	15.081,96	43.668,42	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,000 %
<b>TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.010.804,37</b>	<b>1.097.753,63</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>0,000 %</b>



## 5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili

### ENTRATE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.01.01.06.002	I.M.U. - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	200.000,00	200.000,00	300.000,00
1.01.01.76.002	ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.01.001	RIMBORSO COSTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	21.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EMERGENZA SISMA (VEDI CAP. U 161723)	1.100.000,00	0,00	0,00
3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.05.01.01.001	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		1.536.000,00	415.000,00	515.000,00

### SPESE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01.01-1.03.01.02.010	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (ACQUISTO BENI)	1.000,00	0,00	0,00
01.01-1.03.02.99.004	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (SERVIZI)	20.000,00	0,00	0,00
03.02-1.03.02.99.999	GESTIONE SPESE POST SISMA 2016	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11.02-1.04.02.05.999	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE EMERGENZA SISMA 2016 (VEDI CAP. E 20311)	1.100.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE NON RICORRENTI		1.191.000,00	70.000,00	70.000,00

## **6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Treia non ha rilasciato garanzie a favore di enti e di altri soggetti

**7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il comune di Treia non detiene strumenti derivati.

**10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)”.).

Con l'undicesimo decreto del 1 agosto 2019 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. 118/2011 sull'armonizzazione contabile sono stati introdotti 3 nuovi allegati a/1, a/2 e a/3. Questi nuovi prospetti saranno allegati obbligatori al Bilancio di Previsione a partire dal 2021 se l'ente applicherà contestualmente l'avanzo accantonato/vincolato/destinato agli investimenti.

### 10.1) Risultato di amministrazione presunto

#### **TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\***

##### **1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019**

(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>5.357.701,32</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>1.528.609,92</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	10.217.764,38
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	11.562.321,65
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	86.373,38
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	131.940,22
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020</b>	<b>5.587.320,81</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 <sup>(1)</sup>	734.704,46
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 <sup>(2)</sup></b>	<b>4.852.616,35</b>

##### **2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019**

###### **Parte accantonata <sup>(3)</sup>**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 <sup>(4)</sup>	1.119.714,33
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	48.067,37
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	0,00
Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	477.031,48

**B) Totale parte accantonata 1.644.813,18**

###### **Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	19.866,80
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	430.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	1.860.012,38

	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>2.309.879,18</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>897.923,99</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		430.000,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>430.000,00</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(5) Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2020 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

E' stato inserito nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 quota del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 per l'utilizzo della quota vincolata derivante dalla contrazione di un mutuo di € 430.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo. Tale risorsa è destinata al parziale finanziamento dei lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo sportivo comunale del capoluogo.

## **11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

### **SOCIETA' PARTECIPATE**

Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali presenta da oramai parecchi anni una forte instabilità. Dal 2006 in avanti il legislatore ha cambiato direzione rispetto al passato, attuando una politica che mira alla riduzione degli organismi partecipati, anche a causa del dilagare di tale fenomeno, spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei vincoli finanziari e fiorire di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall'obbligo di ripianamento delle perdite. In un primo tempo, il legislatore emana disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l'istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il riferimento va, principalmente: - all'articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all'assoggettamento al patto di stabilità interno e ai limiti sul personale; - all'articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a 30.000 abitanti di istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni virtuose; - all'articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società partecipate funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché all'obbligo di rideterminazione della dotazione organica in caso di esternalizzazione dei servizi. In un secondo momento, che ha inizio con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147/2013), si compie l'ennesimo cambio di strategia del legislatore che rinuncia ad intervenire attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti, pur mantenendo lo stesso obiettivo sempre rappresentato dalla drastica riduzione delle partecipazioni degli enti locali (ovviamente con l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e le loro controllate). Infatti, il legislatore mentre da un lato procede all'abrogazione di molte norme che a vario titolo proibivano la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti, dall'altro impone una diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e i risultati di esercizio delle società (ed enti) partecipate, anticipando la logica del gruppo pubblico locale e il consolidamento dei conti di bilancio previsto nel d.lgs. 126/2014, integrativo del d.lgs. 118/2011. La legge di stabilità del 2015 (legge 190/2014) ha introdotto con l'art.1, commi 611 e 612, i piani operativi di razionalizzazione. Tali disposizioni si saldano con quelle della legge di stabilità 2014, poiché sono volte ad una maggiore responsabilizzazione degli enti nella gestione delle esternalizzazioni. In particolare, l'art.1, comma 611 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) conferma l'operatività della Legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008) per cui le partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire. Il richiamato comma 611 stabilisce la riduzione delle società partecipate dell'Ente pubblico sulla base di cinque criteri, riduzione da operarsi essenzialmente tramite liquidazione o cessione, nell'ottica della razionalizzazione delle proprie partecipazioni, sia dirette che indirette: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Nel mese di marzo 2015, in ottemperanza alla citata normativa a seguito di una ricognizione delle società partecipate dell'Ente e ad un'attenta valutazione circa la natura dei servizi dalle stesse erogati, se di interesse generale o meno, e se strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale, è stato redatto il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Treia approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 27.04.2015, Con il Decreto

Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 2016 il legislatore ha provveduto all'approvazione del Testo Unico disciplinante le modalità di costituzione delle società pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni costituenti. Il decreto, oltre ad individuare il preciso ambito operativo che legittima la scelta di esternalizzazione del servizio, identifica anche tutti gli elementi che devono sussistere ai fini del mantenimento della partecipazione societaria da parte dell'amministrazione, la cui carenza, laddove accertata nell'ambito del monitoraggio periodico sulle partecipazioni detenute, implicherà per l'effetto l'adozione degli obblighi di dismissione. L'art.24 del citato D.Lgs.175/2016 prevede per gli enti l'effettuazione di una ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del T.U., da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. La ricognizione si intende come aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato dal 98 Consiglio Comunale ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge n.190/2014, di competenza, dunque, del Consiglio Comunale, e consta, ai sensi del comma 1, di un provvedimento motivato circa il mantenimento o l'alienazione delle società partecipate medesime, sulla base dei principi ex art.4, ovvero ex art.5 o ex art.20 del D.Lgs.175/2016 medesimo. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", tra le principali novità il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, è stato portato al 30 settembre 2017. Con atto di C.C. n. 37 del 27/09/2017 è stato approvato il provvedimento di ricognizione straordinaria ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.175/2016 e s.m.i.. Il medesimo è stato inviato con PEC alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs.175/2016 e s.m.i., e è stato altresì inviato al MEF tramite l'applicativo Partecipazioni, come disposto dall'articolo 15. Con deliberazione n. 14 del 28/12/2018, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, il Commissario Straordinario ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175. Con deliberazione n. 141 del 19/12/2019 la Giunta Comunale ha adottato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie da presentare nella prossima seduta al Consiglio Comunale per la sua approvazione. Con deliberazione G.C. n. 47 del 4/9/2019 è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Treia per la redazione del bilancio consolidato.

Alla data odierna il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

<b>SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>
COSMARI Consorzio Obbligatorio gestione rifiuti	3,08
CEMACO S.r.l.	9,54
A.P.M. S.P.A.	0,09
S.A.N. S.P.A. Società per l'Acquedotto del Nera	2,48
S.I. MARCHE S.C.R.L.	9,29
TASK S.R.L.	0,02

Inoltre il Comune di Treia partecipa all'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro (ATO 3) con una quota pari al 3,02 % per la gestione del servizio idrico integrato.



GAP deliberato.

<b>Partecipazioni societarie</b>
AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
COSMARI SRL
S.I. MARCHE SCARL
TASK SRL
ACQUEDOTTO DEL NERA SPA
ATO 3
ATA N. 3 MACERATA

Nel prospetto del risultato presunto è stato inserita la quota accantonata per fondo perdita società partecipate pari ad € 48.067,37.